

Città di Portici

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° _59_DEL 04/02/2016

OGGETTO: ADOZIONE E PROPOSTA AL C.C. – INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SALA PUBBLICA DA GIOCO.

L'anno duemilasedici addì _quattro_del mese di febbraio, alle ore/in prosieguo di seduta, nella sala delle adunanze del Comune di Portici si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

	Cognome e Nome	P	A
SINDACO	MARRONE NICOLA	S	
ASSESSORE - VICE SINDACO	PIGNALOSA ANIELLO	S	
ASSESSORE	CUORVO RAFFAELE	S	
ASSESSORE	ZAMPINO MARIO		S
ASSESSORE	FORMICOLA ANNARITA	S	
ASSESSORE	PICARDI CARLA	S	
ASSESSORE	MEO STEFANO	S	
ASSESSORE	MAISTO VALENTINA	S	

Assume la Presidenza il Dott. Nicola Marrone nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Vicario nella persona del Dott. Maurizio Longo, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D. L.gvo n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione, con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai prescritti pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D. L.gvo n.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta di deliberazione, con annessa relazione istruttoria, così come formulata, nell'apposito documento, che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo ripetuta e trascritta.
- 2. Di incaricare il Dirigente Responsabile della struttura dirigenziale Politiche delle entrate e dello Sviluppo Economico nella persona del Dr. Salvatore Nacarlo, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, secondo rispettive competenze ed attribuzioni.
- 3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 comma 4° del D. Lgvo n.267/2000.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il dilagare delle sale pubbliche da gioco, dei punti di raccolta delle scommesse e dei giochi leciti installati all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tabaccherie, strutture ricettive etc.), riscontrabile anche sul territorio della Città di Portici, ha creato a livello nazionale l'acceso dibattito sulle caratteristiche e sui possibili limiti, dal punto di vista normativo e regolamentare, dell'esercizio di tali attività. In particolare, accese discussioni hanno riguardato la possibilità, per le amministrazioni comunali, di regolamentare queste attività autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), sotto il duplice profilo della disciplina degli orari e dell'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi "sensibili" come scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici.

Nell'ambiguità della legislazione in materia, che da un lato attribuisce la materia della pubblica sicurezza alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett. h della Costituzione) e dall'altro prevede ben precisi poter i regolatori in capo all'ente locale (articoli 7, 42 e 50 del TUEL -D.Lgs. 267/2000), per dirimere le questioni è dovuta intervenire la giurisprudenza amministrativa e costituzionale. La Corte Costituzionale, in particolare, con le prime sentenze sulla materia in oggetto aveva optato per la prevalenza della competenza statale, sul presupposto che l'intera materia fosse da ricondurre alla tematica dell'ordine e della sicurezza pubblica che afferisce alla competenza esclusiva dello Stato.

Ma la sentenza n. 300 del 2011 segna il cambiamento dell'orientamento da parte della la Consulta la quale, a proposito di una legge del 2010 della Provincia autonoma di Bolzano, oggetto di impugnazione, individua la ratio delle norme locali che pongono limitazioni all'esercizio dei negozi di gioco, nell'esigenza di "tutelare determinate categorie di persone" e di "prevenire il vizio del gioco". Lo strumento approntato dal legislatore provinciale per perseguire queste finalità consiste nel divieto di offerta di gioco lecito nelle aree prossime a luoghi c.d. sensibili, definiti tali in ragione della tipologia di persone che li frequentano (giovani, anziani, fasce vulnerabili della popolazione), o a luoghi ulteriormente individuati per ragioni di natura prettamente urbanistica: "le disposizioni (...) non incidono impugnate direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate. ". È evidente come le disposizioni provinciali in quanto dirette a tutelare soggetti vulnerabili e a prevenire forme di gioco compulsivo nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, non siano riconducibili, alla materia dell'ordine pubblico.

Ma è con la recente sentenza n.220 del 18 luglio 2014 che la Corte costituzionale riconosce, in maniera definitiva e incontrovertibile, la competenza dei Comuni sotto il duplice profilo della disciplina degli orari e dell'imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi "sensibili". Si afferma, infatti, che "in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano istallate apparecchiature per il gioco, e ciò può fare per esigenze i tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale". La Corte elenca quindi una serie di pronunce del Consiglio di Stato sulla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL, per i motivi sopra indicati.

Afferma inoltre che "il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni. Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato quando afferma che l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti (Consiglio di Stato, sentenza n. 27/0del 2012)".

Tali conclusioni hanno trovato ulteriore conferma nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato n.5251/2014 e n.3778/2015 nonché nella sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 31 marzo 2015, che in tema di rapporti di concessione di servizio pubblico, ha riconosciuto connaturata al rapporto la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie "ancor più, allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore. Proprio in ragione dell'esigenza di garantire un livello di tutela dei

consumatori particolarmente elevato e di padroneggiare i rischi connessi a questo settore, la giurisprudenza europea ha ritenuto legittime restrizioni all'attività (anche contrattuale) di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione, purché ispirate da motivi imperativi di interesse generale, quali sono certamente quelli evocati dall'art. 1, comma 77, della legge n. 220 del 2010 (contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore), e a condizione che esse siano proporzionate (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08)".

- Può pertanto affermarsi che, dal punto di vista degli interessi costituzionalmente tutelati, la materia degli esercizi dove sono installati giochi leciti afferisce non solo e non tanto alla tematica dell'ordine e della sicurezza pubblica, quanto soprattutto a quella della pianificazione e governo del territorio, che può e deve tener conto delle esigenze di tutela della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, a causa del riconoscimento della "ludopatia" quale negativa conseguenza dell'abuso del gioco lecito.
- Secondo il Ministero della Salute "Per ludopatia (o gioco d'azzardo patologico) si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, nonostante l'individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa por tare a gravi conseguenze. Per continuare a dedicarsi al gioco d'azzardo e alle scommesse, chi è affetto da ludopatia trascura lo studio o il lavoro e può arrivare a commette furti o frodi. Questa patologia condivide alcuni tratti del disturbo ossessivo compulsivo, ma rappresenta un 'entità a sé.
- E' una condizione molto seria che può arrivare a distruggere la vita. Durante i periodi di stress o depressione, l'urgenza di dedicarsi al gioco d'azzardo per le persone che ne sono affette può diventare completamente incontrollabile, esponendoli a gravi conseguenze personali e sociali. La ludopatia può portare a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti e al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol fino al suicidio. Di recente, il D.L.13/09/2012 n. 158 (art. 5), ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia".
- La dipendenza da gioco si configura come una questione socio-sanitaria, che coinvolge il sistema sanitario nazionale, le ASL, le Amministrazioni locali e le comunità nel loro insieme e comporta una spesa per la cura di circa 6 milioni di euro da parte dello Stato;
- All'aspetto sanitario inoltre si aggiunge la necessità di contrasto all'illegalità e alle mafie.
- Il gioco d'azzardo è un mercato tanto ricco e diffuso in modo così capillare da richiamare la presenza delle mafie anche nel gioco legale, come dimostrano le numerose indagini delle Direzioni Distrettuali Antimafia in tutta Italia e la Relazione parlamentare antimafia 2012.
- Il gioco lecito è diventato uno dei settori di maggiore interesse per il riciclaggio, rendendo molto più semplice il passaggio di grandi flussi di danaro tramite internet; le mafie sono presenti quindi nelle sale bingo usate come lavanderie per la pulizia di soldi sporchi, nell'imposizione di noleggio di apparecchi, nei prestiti usurai ai giocatori indebitati, nei racket delle slot machine, nell'acquisto dei biglietti vincenti di Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci pagati con notevole sovraprezzo sia per ripulire il denaro sia per giustificare l'acquisto di beni e attività commerciali, eludendo così sequestri, con danno umano, sociale, economico enorme.
- La presenza di punti di gioco attira inoltre la criminalità spicciola, con furti, scippi e minacce, portando insicurezza e degrado nelle città.
- La Regione Campania, con Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014 all'art. 1 comma 197 e ss in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2012, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;
- Il comma 201 della legge Regione Campania n. 16 del 07.08.2014 dispone "Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco";
- Le comunità parrocchiali locali del XII° decanato appartenenti ai Comuni di S. Giorgio a Cremano, s. Sebastiano al Vesuvio, Portici, Ercolano da tempo hanno creato una rete finalizzata al contrasto del fenomeno del gioco legale, illegale e dell'usura e, attraverso petizioni, hanno chiesto alle

Amministrazioni di mettere in campo concrete azioni di contrasto al gioco d'azzardo, alla ludopatia e al connesso fenomeno dell'usura;

- Per i motivi sopra elencati l'Amministrazione Comunale, sensibile alla tematica, con propria Deliberazione del Consiglio Comunale n.51/2014 ha aderito al MANIFESTO PER LA LEGALITA' CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle iniziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre di mezzo e Legautonomie Lombardia, al fine di promuovere interventi sia sul piano normativo che su quello educativo, culturale, d'informazione e formazione.
- Con la D.G.C. 51/2014, tra l'altro, l'Amministrazione si è impegnata a "SOSTENERE tutte le Iniziative e le attività programmate dall'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione di interventi educativi e d'informazione, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione dalla dipendenza del gioco d'azzardo".
- D'altronde la città di Portici, da sempre sensibile alla tematica, con Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 2007 di approvazione del Regolamento di Polizia Urbana, aveva già inteso disciplinare la materia delle sale pubbliche da gioco con le seguenti disposizioni limitative:

Art.40 Sale Giochi

- 1. Le sale da gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l'esercizio delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- possono essere aperte al pubblico, salvo diversa Ordinanza Sindacale, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 osservando una giornata di chiusura a loro scelta. ne è vietato l'accesso ai minori di anni 18;
- debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi di scuola o da case di cura o di riposo;
- Le sale da gioco debbono tenere esposte in luogo ben visibile: l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi leciti nonché tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- Tuttavia, per tutto quanto sopra descritto, su iniziativa degli Assessori alle Attività Produttive e alla Partecipazione e Legalità, si intende intervenire attraverso l'adozione di un regolamento specifico contenente previsioni di più ampia portata riguardo alle sale pubbliche da gioco, i punti di raccolta delle scommesse e giochi leciti installati all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tabaccherie, strutture ricettive etc) al fine di prevedere un meccanismo di governo e di controllo più stringente della concessione delle relative autorizzazioni a tutela degli interessi pubblici di cui sopra.
- L'obiettivo degli Assessorati è quello di regolamentare l'insediamento degli esercizi in cui si pratica il gioco lecito, anche, per quanto concerne le sale pubbliche da gioco e i punti di raccolta delle scommesse in cui siano installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, attraverso la previsione di nuove e diverse distanze minime rispetto a luoghi individuati come "sensibili": scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, università, edifici storici e musei, università-Reggia di Portici, strutture balneari/elioterapiche e spiagge, Museo Nazionale di Pietrarsa.
- Ciò al fine di evitare, per quanto possibile, che il gioco sia praticato, con le patologiche degenerazioni di cui sopra, da parte di soggetti deboli, che tipicamente frequentano, o possono frequentare, tali luoghi sensibili.
- La possibilità, parimenti prevista dal Regolamento, per l'Amministrazione comunale di emanare apposite ordinanze sindacali per la regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura, è invece riferibile a tutti i pubblici esercizi autorizzati a norma degli articoli 86 e 88 TULPS in cui siano installati apparecchi quali newslot o video lottery terminal (VLT), quindi anche a bar, ristoranti, tabaccherie etc.
- Una particolare attenzione è stata dedicata anche ai requisiti oggettivi che deve presentare il locale: sotto tale profilo, la previsione di parametri legati ai parcheggi, l'asseverazione sul rispetto dei requisiti di viabilità, l'obbligo di provvedere a un'adeguata insonorizzazione degli ambienti e di rispettare le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, sono tutti elementi che contribuiranno a garantire l'equo contemperamento del principio di libertà dell'iniziativa economica privata con l'esigenza di tutelare l'ambiente urbano e, più in generale, la vivibilità del contesto territoriale di riferimento.

Il Funzionario Responsabile SUAP

Dr. ssa Paola Ricei

PROPOSTA DI DELIBERA

Gli Assessori al Turismo/Sviluppo e alla Legalità/Partecipazione

ACCOLTA E FATTA PROPRIA la relazione istruttoria che precede;

VISTE le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia per questo Ente ed in particolare l'art. 54, comma 1, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, l'art. 19, del d.P.R. n. 616/1977

RITENUTO provvedere per quanto di competenza;

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1. Adottare l'allegato schema di Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, che consta di n. 22 articoli, con i relativi due allegati.
- 2. Proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del medesimo Regolamento, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a) del TUEL;
- 3. Conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Portici, 4 /2 /2016

L'Assessore alla Legalità e Partecipazione

Dott.ssa Valentina Maisto

L'Assessore al Turismo e allo Sviluppo

Dott.ssa Carla Picardi

l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi. Adozione. Proposta di approvazione da parte del Consiglio Comunale PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° e 147 bis - T.U.E.L. n. 267/2000) Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. mm. ii.: si esprime parere FAVOREVOLE -☐ si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: __ Il Dirigente competente PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000) is i esprime parere FAVOREVOLE ☐ si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ☐ VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA POL. DEL BILANCIO Dr. Salvarje Nacarlo ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA missione n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. ____ Competenza/anno Rif. Ex cap. n° Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 – co.3 – del T.U.E.L. n.267/00) n°______ per €____ n°_____ per €____ Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 – co.1 e 6 – del T.U.E.L. n.267/00) **OGGETTO:** ☐ si attesta che esiste la copertura finanziaria ☐ atto estraneo alla copertura finanziaria IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA POL. DEL BILANCIO Dr. Salvatore Nacarlo

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: Regolamento





REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALA PUBBLICA DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

NORME GENERALI

ART. 1-DEFINIZIONI

- Ai fini del presente regolamento si intende per;
- a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Regolamento di esecuzione: il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- c) **D.P.R. 160/2010**: il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- d) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive, l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutti gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi dei decreto dei Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- e) Sale Pubbliche da Gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi": il locale o più locali funzionalmente collegati, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, così come definiti dall'art. 110 del TULPS;
- f) Superficie utile del locale: l'area fisicamente delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto. Non
 costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree comunque non
 aperte al pubblico;
- g) Tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dal SUAP, che elenca, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti che ritenga di disporre;
- h) Apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. a) del TULPS, denominati "AWP" o "NEWSLOT: quelli dotati delle seguenti caratteristiche:
 - insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità. che
 consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria
 strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte
 dal gioco;
 - ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1euro;
 - la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
 - la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete;
 - le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
 - l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18anni;
 - non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - non possono accettare banconote;
 - devono avere necessariamente applicato, in originale, il nullaosta di esercizio e di distribuzione;
 - devono necessariamente essere collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
- i) Apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. b) del TULPS, denominati VLT (Video Lottery Terminal): quelli il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento in tempo reale al sistema centrale di gioco, e caratterizzati, rispetto alle Newslot da un'offerta multipla di gioco e da possibilità di vincite più elevate, a fronte di un costo per giocata anch'esso più elevato. Nelle VLT.

infatti, qualunque tipo di gioco è trasmesso da un Concessionario, l'unico a detenere il titolo autorizzatorio: le tematiche non sono solo quelle da Slot Machines ma anche quelle tipiche del "giochi da casinò", come Poker, Roulette, Black Jack. Bingo.

Le caratteristiche delle VLT sono le seguenti:

- Il costo massimo della singola partita è pari a € 10.00, con una posta minima di gioco di € 0,5 il pagamento può avvenire tramite: Monete e/o banconote, Tecnologie basate su sistemi di ticket, Carte prepagate, Conti di gioco nominativi, utilizzabili attraverso smart card,
- La ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti
- La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere Inferiore all'85%.
- La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot. per ciascuna partita è pari a € 5.000,00.
- L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala giochi è pari a €100.000.00.
- L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sistema di gioco è pari a € 500.000,00.
- Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.
- Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso. da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del TULPS.
- Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
- fatto espresso divieto di installazione nei pubblici esercizi e in particolare nei bar.
- possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero In un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest'ultima sia solo un'attività accessoria della prima.
- fatto divieto di utilizzo per i minori di anni 18.
- J) Apparecchi di cui all'art. 110,c. 7 lett. a) del TULPS: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono. direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o. comunque. anche in parte, le sue regole fondamentali.

Deve essere esposto il nullaosta e il relativo codice identificativo su supporto cartaceo e protetto contro la sua distruzione.

Apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS: quelli, basati sulla sola abilità fisica. mentale o strategica. che non distribuiscono premi. per I quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a SO centesimi di euro, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

i) Apparecchi per il gioco d'azzardo: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per !I gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

ART.2 INQUADRAMENTO-FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Le comunità parrocchiali locali del XII° decanato appartenenti ai Comuni di S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio, Portici, Ercolano da tempo hanno creato una rete finalizzata al contrasto del fenomeno del gioco legale, illegale e dell'usura e, attraverso petizioni, hanno chiesto alle Amministrazioni di mettere in campo concrete azioni di contrasto al gioco d'azzardo, alla ludopatia e al connesso fenomeno dell'usura:
- 2. Per i motivi sopra elencati l'Amministrazione Comunale con propria Deliberazione del Consiglio Comunale n.51/2014 ha aderito al MANIFESTO PER LA LEGALITA' CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle iniziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre di mezzo e Legautonomie Lombardia, al fine di promuovere interventi sia sul piano normativo che su quello educativo, culturale, d'informazione e formazione.
- 3. Con la D.G.C. 51/2014, tra l'altro, l'Amministrazione si è impegnata a "SOSTENERE tutte le Iniziative e le attività programmate dall'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione di interventi educativi e d'informazione, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione dalla dipendenza del gioco d'azzardo.
- 4. Il Comune di Portici, con il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga senza arrecare danno ai preminenti interessi pubblici di tutela e decoro dell'ambiente urbano, di tutela delle fasce deboli con particolare riferimento a minori e anziani, incentivando altresì un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza (c.d. "ludopatia" o "g.a.p." gioco di azzardo patologico). La ludopatia è il fenomeno patologico connesso all'uso di apparecchiature per il gioco, alla cui relativa normativa di contrasto il D.L 1S8/2012 (c.d. "decreto Balduzzi) attribuisce la valenza di disciplina della salute pubblica ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.
- 5. Per tali finalità il Comune si avvale delle proprie potestà in materia di pianificazione e governo del territorio che, come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2710 del 2012 e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 18.7.2014 non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti.
- 6. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune si impegna altresì a trasmettere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del D.L 158/2012, motivate proposte di ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) del TULPS. che risultino territorialmente prossimi ai seguenti luoghi:
 - a) istituti di istruzione primaria e secondaria;
 - b) strutture sanitarie e ospedaliere;
 - c) luoghi di culto;
 - d) centri socio-ricreativi e sportivi
 - e) strutture socioassistenziali,
 - f) caserme,
 - g) uffici pubblici
 - h) Università,
 - i) Reggia di Portici,
 - j) strutture balneari e spiagge,
 - k) Museo monumentale di Pietrarsa
- 7. I luoghi di cui ai precedente comma 6 sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Portici come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014;
- 8. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non possono essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non possono essere installati nessun tipo di tali giochi nel raggio di 150 metri da sportelli bancari, o postali e/o bancomat e postamat;
- 9. L'Amministrazione comunale si impegna a promuovere ogni possibile forma di collaborazione e sinergia con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, eventualmente formalizzata attraverso la

firma di un apposito accordo, al fine di consentire che la localizzazione dei punti di raccolta delle scommesse, di cui all'art. 88 del TULPS, avvenga secondo i criteri di localizzazione del presente Regolamento.

- 10. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è fatto divieto di
 - ✓ concedere in locazione immobili di proprietà comunale per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, ivi compresa la installazione di giochi leciti in esercizi svolgenti altre attività.
 - ✓ concedere, in alcun caso, autorizzazione all'installazione di giochi leciti negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino nei locali di proprietà del Comune o delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica per la quale sia rilasciata apposita concessione, compresi gli spazi esterni. Non possono, inoltre, essere installati all'interno di locali privati, sedi di Associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell.86 del TULPS. Il presente Regolamento disciplina, a norma dell'art. 19 del D.P.R. 616/77, degli artt. 86 e 88 del TULPS e del Regolamento di esecuzione;
 - ✓ rilasciare ai titolari di attività di somministrazione che detengono giochi leciti all'interno del proprio locale, concessioni di occupazione suolo pubblico:
 - ✓ procedere, alla prima scadenza utile, al rinnovo del contratto di locazione, comodato d'uso e/o concessione di suolo pubblico nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili di proprietà Comunale, in immobili di proprietà di società partecipate o in immobili privati che in passato hanno ottenuto specifica concessione di suolo pubblico;
- 11. L'Amministrazione si impegna a prevedere agevolazioni in favore degli imprenditori che, previamente autorizzati all'esercizio dei giochi leciti, disinstallino completamente tali apparecchi;
- 12. L'Amministrazione si riserva di aderire ad eventuali iniziative della Regione Campania e dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo e di collaborare con altri enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore non aventi scopo di lucro che si occupano di GAP al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 della Legge Regionale n. 16/2014 ed i seguenti obiettivi:
 - a) diffusione, nei confronti dei minori, della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
 - b) rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, del contrasto, della prevenzione e della riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
- 13. Il presente Regolamento disciplina, a norma dell'art. 19 del D.P.R. 616/77, degli artt. 86 e 88 del TULPS e del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:
 - a) la localizzazione e l'esercizio dell'attività delle sale pubbliche da gioco, di cui all'art.86 del TULPS, nonché del relativo regolamento di attuazione;
 - b) l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti;
 - c) la localizzazione dei punti di raccolta delle scommesse, di cui all'art. 88 del TULPS,in cui siano installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;

TITOLO I

SALE GIOCHI

ART. 3 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica di superficie di una sala giochi comporta la verifica della conformità dei locali, destinati all'esercizio dell'attività, alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sorvegliabilità e di prevenzioni incendi, alle prescrizioni del presente Regolamento nonché alle norme sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di tutte le altre norme che disciplinano la materia in argomento.

- 2. Sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R 160/2010:
 - a) l'apertura di un nuovo esercizio;
 - b) il trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - c) la modifica di superficie di un esercizio già autorizzato.
- Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività- SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90:
 - a) il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'esercizio dell'attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei locali ai sensi degli articoli 5 e 18;
 - b) l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, fatta salva la verifica delle distanze-di rispetto di cui all'art. 9.

4. Sono soggetti a comunicazione:

- a) l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, fatta salva la verifica delle distanze di rispetto di cui all'art. 9;
- b) la variazione di legale rappresentante (in caso di società);
- c) la cessazione dell'esercizio, che deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista.

ART. 4 - REQUISITI MORALI

- 1. Il titolare dell'impresa individuale, ovvero il legale rappresentate della società di persone o di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui al presente Regolamento, devono possedere, i requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS.
- Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante uno o più rappresentanti, ai sensi degli artt .8 e 93 del TULPS. Questi devono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi morali prescritti per il titolare.
- 3. Nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al predetto Codice.

ART. 5 - REQUISITI DEI LOCALI

- Non è consentito l'insediamento dell'attività di sala giochi in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), senza il preventivo ottenimento del relativo nulla osta o titolo abilitativo.
- 2. I locali destinati all'attività di cui al presente articolo devono possedere i seguenti requisiti di carattere tecnico:
 - a) compatibilità dell'esercizio al P.R.G. vigente, conformità urbanistica e destinazione d'uso commerciale o terziaria dei locali sede operativa dell'attività;
 - b) collocazione dei locali al piano terra;
 - c) rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
 - d) rispetto dei requisiti di viabilità;
 - e) rispetto delle norme sulla prevenzione incendi;
 - f) adeguata sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 6.5.1940 n. 635;
 - g) conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa (D.M. 37/2008);
 - h) immissione alla pubblica fognatura ed assimilazione alle acque reflue domestiche (dimostrazione di aver presentato all'Ente competente, anche attraverso il SUAP, la relativa dichiarazione);
 - i) in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalla vigente normativa urbanistica, le sale pubbliche da gioco, in caso di nuova apertura. di trasferimento di sede e/o di ampliamento della superficie, devono disporre di un parcheggio privato, riservato ai clienti dell'esercizio, in misura non inferiore a 1 mq/mq di superficie utile, computandosi a tal fine anche la superficie destinata alla somministrazione. Tale parcheggio deve essere in diretta contiguità funzionale con l'esercizio. La diretta contiguità funzionale si intende rispettata nel caso in cui l'area di parcheggio individuata sia ad una distanza, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, non superiore a duecento metri. In caso di convenzione con un garage. quest'ultimo deve garantire sia l'apertura per tutto il tempo di apertura della sala giochi, sia un adeguato numero di stalli dedicati alla clientela di

- quest'ultima in modo da garantire comunque il rapporto 1 mq di parcheggio per mq di superficie utile del locale;
- j) il locale sede dell'attività deve avere una superficie utile minima di mq. 80;
- k) adeguata insonorizzazione dei locali mediante rivestimento delle pareti, dei soffitti e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in materia acustica, comprovata da apposita asseverazione redatta da un tecnico iscritto all'apposito albo regionale degli esperti in materia acustica, ai sensi del D.P.R. 227/2011;
- accessibilità ai locali garantita anche alle persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- m) i locali devono essere dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, separati per uomini e donne, muniti di antibagno, in conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I locali devono altresì essere dotati di un servizio igienico destinato agli operatori e munito di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, qualora nei locali stessi sia esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA

- L'autorizzazione unica all'apertura di un nuovo esercizio di sala pubblica da gioco è rilasciata. dietro
 apposita domanda unica sottoscritta dall'interessato e presentata al SUAP in modalità telematica, ai
 sensi e per gli effetti del D.P.R. 160/2010.
- 2. Nella domanda l'interessato deve indicare il possesso dei seguenti requisiti e/o allegare la relativa documentazione:
 - a) Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, sottoscritta da tutti i soggetti interessati;
 - b) Certificazione a firma di un tecnico abilitato, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza del locale e, in caso di installazione di bigliardi, attestazione della capacità di carico del pavimento;
 - c) Autocertificazione resa da un tecnico abilitato attestante la distanza di rispetto di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - d) Pianta planimetrica in scala 1:100 di localizzazione dell'immobile o dell'area, con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala biliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica descrittiva dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 37/2008);
 - e) Dimostrazione di adempimento agli obblighi in materia di immissione alla rete fognaria, con la dichiarazione di assimilabilità alla acque reflue domestiche e compilazione Modello D della modulistica SUAP;
 - f) Per i locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq: valutazione di conformità del progetto, rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, nonché segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio di cui all'art. 4 del medesimo decreto (Indicazione estremi della SCIA inviata al Comando Provinciale VV.FF);
 - g) nei casi non rientranti nel punto f o comunque per le dichiarazioni ulteriori ivi contenute autocertificazione in merito agli Impianti Pubblicitari- Insegna e normativa di prevenzione Incendi rif. Modello F della Modulistica SUAP;
 - h) Copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
 - i) Elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installare con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi e nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei

- Monopoli (o Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) per ogni singolo apparecchio da gioco;
- 1) Contratto ed autorizzazione del noleggiatore degli apparecchi da gioco;
- m) Dichiarazione in materia di impatto acustico di cui al Modello C1 della Modulistica SUAP ed eventuale documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente iscritto all'apposito albo regionale, secondo quanto previsto dalla legge 447/1995 e dal D.P.R 227/2011 e dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con DCC n. 70 del 20/11/2000;
- 3. Il Responsabile del SUAP provvede al periodico aggiornamento della modulistica e dell'elenco della documentazione da allegare in funzione delle innovazione legislative e delle finalità di cui all'art. 2, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente Regolamento. Pertanto è facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e/o richiedere eventuale altra documentazione che si rendesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienicosanitari.

ART. 7 - SUBINGRESSO

- 1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o di affitto dell'azienda o di ramo di essa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c., o per successione ereditaria, e comporta di diritto il subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l'interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 2. In caso di subingresso, alla segnalazione occorre allegare la seguente documentazione minima:
 - a) documento comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda, a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto1993, n. 310 debitamente registrato;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in caso di subingresso *mortis causa*) attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l'eventuale formazione della comunione ereditaria. La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme disciplinanti la successione ereditaria;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto adeguamento dei locali ai requisiti previsti dall'art. 5.
- 3. In ogni caso, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato valida segnalazione certificata di inizio attività al SUAP.

ART .8 - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E/O ALL'AMPLIAMENTO DEI LOCALI

 La domanda di trasferimento e/o di ampliamento dei locali deve essere redatta e documentata in osservanza agli artt. 6 e 9 del presente Regolamento.

ART. 9-DISTANZE DI RISPETTO

- 1. In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifiche dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell'art. 88 del TULPS, è fissata in mt 250 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e strutture socioassistenziali, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Università, Reggia di Portici, strutture balneari e spiagge, Museo Monumentale di Pietrarsa. Tale previsione si applica sia nel caso in cui vi siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS sia in caso contrario.
- 2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non possono essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non possono essere installati nessun tipo di tali giochi nel raggio di 150 metri da sportelli bancari, o postali e/o bancomat e postamat;
- 3. Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i rispettivi accessi principali.
- 4. Le prescrizioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di installazione di giochi leciti all'interno degli esercizi e delle strutture di cui all'allegato 1.
- 5. Non è richiesto il requisito della distanza di 250 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sale biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

ART.10-ATTIVITA' CONGIUNTE

- 1. Le attività congiunte, all'interno di una sala giochi, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, internet point, ecc., non possono occupare un'area complessiva superiore al 25% della superficie utile. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno di un esercizio di sala pubblica da gioco, deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:
 - a) l'attività di sala pubblica da gioco deve risultare preminente rispetto all'attività di somministrazione di cui alla legge 287/91, per cui quest'ultima deve essere svolta in un'area situata non immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale, e non deve essere in alcun modo pubblicizzata all'esterno dell'esercizio;
 - b) l'area di gioco e quella di somministrazione devono essere ben distinte e individuate, anche se non strutturalmente divise:
 - c) l'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso al locale di gioco;
 - d) l'attività di somministrazione deve avvenire negli orari di apertura della sala giochi;
 - e) dall'insegna deve risultare chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve in alcun modo risultare autonomo rispetto all'attività di gioco.

ART. 11-OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SALA PUBBLICA DA GIOCO

- 1. L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico :
 - a) l'autorizzazione unica all'esercizio;
 - b) la vigente tabella dei giochi proibiti della Questura, vidimata dal Sindaco o da un suo delegato
 - c) il regolamento di ciascun gioco;
 - d) all'esterno e all'interno dei locali, il cartello degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, secondo quanto stabilito dal Comune tramite Ordinanza ex art. 50 del T.U.L.P.S.
- 2. È inoltre obbligato a:
 - a) Impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;
 - b) Attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorità;
 - c) Comunicare al SUAP l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco nel rispetto della normativa vigente, anche se trattasi della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia;
 - d) Vietare l'uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS ai minori di anni 18 e quelli di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS ai minori di anni 14, se non accompagnati da persone maggiorenni, cosi come è previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze. A.A.MS. del 18.1.2007.Il rispetto del divieto deve essere garantito anche attraverso l'esibizione di un documento di. riconoscimento. Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.
- 3. Ogni sala del locale dedicata al gioco deve prevedere l'affissione di manifesti/cartelli di informazione che illustrino in maniera esplicita, chiara e facilmente visibile, quali siano i rischi legati all'attività ludiche offerte dal locale nonché la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e privati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico secondo le indicazioni del competente Dipartimento ASL. Altri manifesti altrettanto espliciti, chiari e facilmente visibili. illustrano sinteticamente quali pene sono previste per la violazione delle norme vigenti in materia.
- 4. Ogni apparecchio o congegno da gioco nei quali non è richiesta abilità o destrezza e la vincita è legata a un certo margine di rischio, deve essere munito di appositi adesivi (della misura non inferiore a cm. 12x 7) recanti la scritta "IL GIOCO PROVOCA DIPENDENZA" da apporre in modo che siano visibili al giocatore anche durante l'utilizzo delle apparecchiature, nonché del talloncino "18+" conforme all'allegato 2 del presente Regolamento, che segnala il divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18.
- 5. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione

- delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché copia dei nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -MMS.
- 6. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro espongono all'ingresso e all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fomite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

ART.12 RAPPRESENTANZA

1. Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante rappresentanti (articoli 8 e 93 del TULPS), purché questi siano in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti dall'art. 4.

TITOLO II

·INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI ·

ART. 13° INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN ALTRI ESERCIZI

- 1. Nei limiti delle distanze minime previste dall'art. 9 è consentita l'installazione di apparecchi da giochi leciti secondo i parametri numerico-quantitativi e le condizioni minime di installabilità di cui ai Decreti Direttoriali e interdirettoriali del ministero dell'Economia e delle Finanze- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -MMS- negli esercizi di cui alla tabella riepilogativa (seppur non esaustiva) allegata.
- Qualora un punto di vendita sia riconducibile in più di una delle categorie di esercizi di cui alla tabella, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.
- 3. Ai fini dell'installazione dei giochi negli esercizi di cui al comma 1, purché in regola con i requisiti di legge, occorre presentare apposita comunicazione, con allegato l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti e Nulla Osta dei MMS.
- Devono essere sempre presenti e ben visibili avvertenze, manifesti, tabelle e regolamenti di cui al decreto legge n. 158/2012 convertito in Legge n.189/2012 riportati all'Art.11 del presente Regolamento
- 5. É consentita l'installazione di giochi leciti nei locali dei circoli privati e negli altri esercizi non autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP;
 - b) l'installazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dai decreti interdirettoriali in materia.

ART. 14-PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

- 1. E' vietata la partecipazione al giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite In denaro ai soggetti di minore età, nonché l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita, nelle quali sono offerti tali giochi e/o scommesse. Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- 2. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
- 3. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art.110, commi 6 o 7, lettera a} e c), del T.U.LP.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -MMS,

- 4. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.LP.S.. che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.
- 5. L'offerta dei giochi comma 6 art. 110 del TULPS non può essere esclusiva; infatti, a seconda della tipologia di punto vendita/esercizio, non può superare il doppio di altre tipologie di giochi complessivamente installati nell'esercizio oppure deve essere installato almeno n. 1 apparecchio ex art. 110 co.7 (consultare Tabella riepilogativa seppur non esaustiva allegata).
- 6. Relativamente agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.LP.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio o il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7. I punti di accesso alla rete telematica sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite dai MMS e con modalità tali da garantire:
 - a) La continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
 - b) Il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni In materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
 - c) La protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni e danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
 - d) Che In nessun caso sia consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
- 8. Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.LP.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di Ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono Il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per I quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.
- 9. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, co. 6. del TULPS non possono in alcun caso essere Installati nei punti di vendita che si trovano all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici, all'interno di pertinenze di luoghi di culto, ovvero in musei.
- 10. Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 19 gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi deli'art.86 del TULPS.

ART. 15 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO ST'ATO

- 1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping-pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo si specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
- 2. I giochi cli cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta .la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato (SUAP).

ART. 16 -ORARI

- 1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività di cui al presente Regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con apposita ordinanza sindacale ex art. 50 T.U.L.P.S.
- 2. Per le sale da gioco o comunque negli esercizi ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro le fasce orarie di limite sono costituite da:
 - Apertura non prima delle 10.00 a.m.
 - Chiusura non oltre le ore 21.30

3. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall'Inquinamento acustico e ambientale, nonché della quiete e del riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre. con apposita Ordinanza, la riduzione della fascia oraria di apertura anche per singoli esercizi. in relazione all'ubicazione degli stessi nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

ART.17-VALIDITÀ E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione unica è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, se non vi sono motivi ostativi.
- 2. Qualora il titolare dell'autorizzazione interrompa l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve dame preventiva comunicazione al SUAP. La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 18·SANZIONI

- 1. L'autorizzazione e è sospesa nei seguenti casi:
 - a) nel casi previsti dall'art. 110 del TULPS e per violazione delle altre norme di riferimento;
 - b) per ragioni di igiene e sanità del locale;
 - c) per violazione delle no hae sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento.
 - d) per motivi di ordine ed interesse pubblico, con provvedimento del Sindaco (rumorosità che arreca disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione, disordini, risse, tumulti, ecc.);
 - e) per violazione delle norme inerenti al divieto di fumo negli esercizi pubblici.
- 2. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione è revocata:
 - a) in caso di reiterata violazione di una o più norme del presente Regolamento o delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 689/81 e previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/90;
 - b) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata Istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore al dodici mesi;
 - c) quando il titolare perda in tutto o In parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
 - d) per sopraggiunte, Insanabili difformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità e agli altri requisiti strutturali di cui all'art. 5. In tal caso il SUAP assegna l'interessato un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per l'adeguamento dei locali, disponendo. in caso di mancato adeguamento. la chiusura dell'esercizio;
 - e) per reiterata violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento.
- 3. Fatte salve le sanzioni previste dal TULPS e dalle altre norme di settore, nonché quelle irrogate dalle Autorità competenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
- 4. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco e all'installazione di giochi leciti in generale è di competenza della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.
- 5. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.
- 6. E' da considerarsi sala giochi abusiva quella sprovvista di titolo abilitativo, o nella quale il titolare dell'esercizio installa un numero di giochi leciti superiori al contingentamento prescritto.

ART.19- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2. Le domande in itinere alla data di approvazione del presente Regolamento sono istruite ed esitate sulla base di quanto previsto da quest'ultimo.

- 3. L'adeguamento degli esercizi già autorizzati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, seppur aggiuntive a quanto già in vigore e vincolante in merito ai requisiti minimi di installabilità e ai criteri di contingentamento prescritti dall'AAMS, è comunque obbligatorio nei casi di:
 - a) Trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - b) Ampliamento delle superfici del locale, nonché in caso di modifica del numero e del tipo di apparecchi installati;
 - c) Subingresso nell'attività, con o senza modifiche dei locali.
- 4. L'Amministrazione non concede o rilascia
 - in locazione immobili di proprietà comunale per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, ivi compresa la installazione di giochi leciti in esercizi svolgenti altre attività.
 - in alcun caso, autorizzazioni all'installazione di giochi leciti negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino nei locali di proprietà del Comune o delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica per la quale sia rilasciata apposita concessione, compresi gli spazi esterni e dehors.
 - ai titolari di attività di somministrazione che detengono giochi leciti all'interno del proprio locale concessioni di occupazione suolo pubblico:
 - alla prima scadenza utile, il rinnovo del contratto di locazione, comodato d'uso e/o concessione di suolo pubblico nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili di proprietà Comunale, in immobili di proprietà di società partecipate o in immobili privati che in passato hanno ottenuto una concessione di suolo pubblico;
 - 5. Nel caso in cui l'imprenditore che abbia ottenuto la relativa autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e comunque in regola con la normativa vigente relativa alle condizioni di installabilità e al contingentamento numerico degli apparecchi da gioco di cui ai decreti Direttoriali dell'AAMS, rinunci spontaneamente a tale autorizzazione e disinstalli completamente gli apparecchi da gioco che prevedono vincite in danaro è destinatario di incentivi che sono deliberati di anno in anno dal Comune in base alle disponibilità di bilancio.
 - 6. Ai sensi del comma 200 della Legge Regionale Campana n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non .installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo possono esporre il marchio "SLOT FREE", istituito dall'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.

ART.20 MODULISTICA E TARIFFE SUAP GIOCHI LECITI

- 7. In considerazione delle previsioni del presente Regolamento lo Sportello Unico Attività Produttive adegua la relativa modulistica e definisce i procedimenti e gli endoprocedimenti per permettere le verifiche di competenza dei singoli Uffici comunali e/o di altre P.A.
- 8. La verifica delle condizioni richieste dal presente Regolamento e dei requisiti minimi di installabilità previste dalla normativa, implicano un appesantimento dell'istruttoria delle pratiche SUAP di inserimento di giochi leciti all'interno di esercizi già in possesso di adeguata licenza nonché dell'apertura ex novo di sala giochi, pertanto i relativi diritti di istruttoria di cui alla D..G.C. n. 542 del 21/11/2014 sono così modificati:
 - domanda di autorizzazione unica per apertura, ampliamento di superficie e trasferimento di sede di una sala giochi € 300,00
 - SCIA per aggiunta di apparecchi, subingresso, cambio del legale rappresentante o della ragione sociale di una sala giochi €150;00
 - SCIA installazione di giochi leciti in pubblici esercizi: fino a 5 apparecchi € 100,00
 - SCIA installazione di giochi leciti in pubblici esercizi: da 6 a 10 apparecchi € 200,00
 - SCIA installazione di giochi leciti in pubblici esercizi :oltre 10 apparecchi € 300.00
 - SCIA per apertura attività di produzione o importazione, distribuzione e gestione anche indiretta di apparecchi ex 110 T.U.L.P.S. €200,00

 SCIA per subingresso, cambio del legale rappresentante o della ragione sociale nell'attività di produzione o importazione, distribuzione e gestione anche indiretta di apparecchi ex 110 T.U.L.P.S € 100,00

ART.21- VIGEN ZA ED ABROGAZIONI

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
- 2. E' espressamente abrogato l'art. 40 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 2007;
- 3. Deve essere disapplicata, per sopravvenuta inefficacia. ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente Regolamento.

ART. 22 - RINVIO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia.
- 2. I riferimenti normativi e le disposizioni del presente Regolamento, ivi compresi i limiti numerici di cui all'allegato 1, si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, senza che occorra modificare il presente Regolamento.
- 3. Il responsabile SUAP cura l'aggiornamento della modulistica e l'elenco della documentazione da presentare in funzione delle novità di legge introdotte. e conformemente alla normativa sulla trasparenza.

All.1_ Tabella rif.quantitativi giochi leciti e principali indicazioni MMS

TABELLA RIEPILOGATIVA GIOCHI LECITI- (rif. D.Dir. AAMS del 27/07/ 2011 prot.30011- D.Dir.AAMS del 27/10/2003 e D.Dir. del 18/01/2007)

Il numero di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuati nel presente Regolamento, nonché all'estensione della superficie del punto di vendita, secondo quanto riportato nella tabella seguente. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

	Numero di apparecchi art.	Numero di apparecchi art.	Caratteristiche di installazione
Tipologie dei punti vendita	a) del	110 comma 6, lettera b) del degli apparecchi art. 100	degli apparecchi art. 100
	T.U.L.P.S. installabili	T.U.L.P.S. installabili	comma 6 e caratteristiche dei
Sale/Agenzia di scommesse Negozi di gioco (art 38 D.L. 223/06) Sale bingo Sale gioco con solo slot e VLT Sale giochi tradizionali (con o senza somministrazione congiunta)	n. 4 max fino a 20 mq oltre 20 mq: 1apparecchio ogni 5 mt fino a 75 mq Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1metro l'uno dall'altro	da 50 a lOOmq: fino a 30 da 101a 300mq: fino a 70 oltre i 300: fino a 150	Art 110 c 6 Seinstallati anche altri giochi, devono essere installati in aree separate, specificamente dedicate. Se in sale bingo devono essere installati in locali separati. Se in sale gioco in n. degli art. 110 c 6 non può superare ildoppio degli altri apparecchi. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purché: non sia autonoma rispetto all'attività di gioco; dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco; l'accesso all'area di somministrazione avvenga dallo stesso ingresso del locale; l'area di somministrazione non sia posta subito dopo l'ingresso
			Q J

Negozi di gioco aventi attività principale diversa dal gioco Rivendite di tabacchi Ricevitorie del lotto	n. 2 max fino a 10 mq n. 4 max fino a 20 mq Oltre i 20 mq: 1apparecchio ogni 10 mq, fino a 8 max Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1metro	Non ammessi	Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7
Bar e simili Ristoranti e simili Circoli privati Negozi ed esercizi pubblici in genere, autorizzati ex 86 TULPS	n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100 mq n. 8 max oltre 100 mq Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1metro l'uno dall'altro	Non ammessi	Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7
Stabilimenti balneari Alberghi e simili	Fino a 10 apparecchi max Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1metro l'uno dall'altro	Non ammessi	Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere installati in aree specificamente dedicate. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7
Edicole Ogni altro esercizio commerciale o pubblico e circoli privati Altre aree aperte al pubblico (ex 86 TUL.PS), purché: sia delimitato illuogo di installazione degli apparecchi; sia garantita la sorvegliabilità; sia identificata la titolarità	n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100 mq n. 8 max oltre 100 mq Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro	Non ammessi	



G.C. n.59 /2016

Il presente verbale	e, previo leutra e co	onferma, viene così sot	toscritto:		/	A CENTER ALE
IL WC Avv. An	ESINDAÇO iello Pigpalosa		SINDACO icola Marrone	II	SEGRETA IL SEGRETAR Dott. And	RIO GENERALE LA REDERALE elo Curcongo
		$ \wedge$	Maga		AVV. 1924	
Della suestesa deliberazione	viene iniziata oggi	la pubblicazione all'Al	bo Pretorio on line pe	r quindici giorni co	onsecutivi previ	o inserimento sul sito
istituzionale da parte del Mes Portici, li 09-01-2306 IL	IL RESPONSABILITION OF THE PROPERTY OF THE PRO	E/MESSO ALBO ON	LINE IL RES	PONSABILE/INC	ARIO SET	T./SERV. AA.GG.
COPIA CONFORME ALL	ORIGINALE, IN	CARTA LIBERA, P	ER USO AMMINIST	RATIVO.		
Portici, lì	_ IL RESPONS.	ABILE/INCARICATO	DEL SETTORE/SER	VIZIO AA.GG.F.to		
Si attesta che la suestesa delii riportata in apposito elen D. Lgvo n. 267/2000, comunicata con lettera n.	berazione, contestua co, comunicato con	almente alla pubblicazi n lettera nin dat dataal	a <u>9 - 7 - 16</u> ai Sigg. (DN LINE, è stata: Capigruppo consili Il'art. 135 del D.Lg	vo n. 267/2000	. /
La suestesa deliberazione è s, contrassegr Portici, lì	stata pubblicata all' nata con n. IL RESPONSA	Albo Pretorio on line n	EGUITA PUBBLICAZ nediante inserimento s eclami ed opposizioni. ON LINE VIS		ARIO GENERA	
		ATTESTATO	DI ESECUTIVITA'			
 E' una delibera urg componenti (art. 134 	rmine di 10 giorni c controllo da parte de tente, dichiarata im I – comma 4° - del I	dalla suddetta data di in egli interessati (Art. 134 imediatamente eseguib D. L.gvo n. 267/2000); VCARICATO SETT./S	nizio della pubblicazion 4 c. 3° del D. L.gvo n. 2 oile, con il voto espres	e e/o contestuali co	omunicazioni no ovvero dalla n GRETARIO GE	naggioranza dei suoi
Nominativo		ISERVATO ALL'OR	Nominativ	o		FIRMA
Avv.Pignalosa Aniello Asso Ing. Cuorvo Raffaele	Assessore V.Sindaco _	Pollion .	Avv. Formicola Ar D.ssa Picardi Carl		Assessore	A CHI
Arch. Zampino Mario	Assessore	- Court	Arch. Meo Stefano		Assessore	11/2
Aren. Zampino Mario	Assessore		D.ssa Valentina M		Assessore	Albert 140
La presente deliberazione vie ☐ Presidente del Consiglio ☐ Assessore al ramo		nteressati sottoindicati s n	R ALTRI ORGANI D su richiesta della G.C.: sidente dell'O I V sidente del Collegio dei		P.R. Data	e Firma
☐ Capigruppo Consiliari☐ Segretario Generale						
COPIA CONFORME ALL'O			del Settore/Servizio A			
Portici, li	_ 11 K	esponsablie/incaricato	del Settole/Selvizio Al	1.00		

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Awy, Maurizio Longo